

Lettera. La questione fiscale

# Nelle Stp vanno regolati i compensi dei soci

**I**l regime fiscale da applicare al reddito prodotto dalle Stp è quello del reddito d'impresa, come sostenuto dall'Agenzia delle Entrate con un doppio intervento. In attesa che la problematica venga affrontata nell'ambito del decreto legislativo che darà attuazione al principio di delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 23/2014 (introduzione dell'Iri, imposta sul reddito imprenditoriale), occorre ora affrontare la vera "lacuna" fiscale che blocca l'operatività delle Stp.

Occorre infatti regolamentare la natura reddituale dei compensi cui hanno diritto i soci professionisti per lo svolgimento della propria attività professionale per il tramite della Stp e quella dei compensi derivanti dall'assunzione dell'incarico, da parte di uno o più soci professionisti, di consigliere di amministrazione della Stp. L'esigenza di regolamentare questi aspetti deriva dalla necessità di tenere distinti il reddito da lavoro dei soci professionisti da quello a loro stessi attribuibile in ragione della quota di partecipazione al capitale sociale della Stp.

Ebbene, sia nel caso di compensi da lavoro professionale sia nel caso di compensi derivanti dall'incarico di amministratore, si tratta di reddito di natura autonoma ex articolo 53 del Tuir, con obbligo a carico della Stp, dell' ritenuta d'acconto sull'Irpef del 20% (articolo 25 del Dpr 600/73) all'atto del pagamento.

La scelta di ricondurre i compensi di amministratore tra i redditi di lavoro autonomo eviterebbe, peraltro, la "dispersione contributiva", in quanto gli stessi entrerebbero nel novero di quelli soggetti alla "contribuzione soggettiva" dovuta dai professionisti alle Casse di previdenza private.

Per quanto riguarda, invece, il non assoggettamento a Iva di questi compensi, la ragione risiede nella circostanza che è la Stp (già soggetto passivo ai fini Iva) lo strumento attraverso il quale i soci professionisti svolgono in via esclusiva l'attività professionale, in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto sociale.

Ipotizzare che il riconoscimento di reddito di lavoro autonomo del compenso percepito dal socio professionista imponga obblighi Iva in capo allo stesso, si

otterrebbe l'effetto di duplicare la fatturazione, con addebito dell'imposta, delle medesime prestazioni professionali, che verrebbero prima fatturate dalla Stp alla clientela (per conto dello stesso professionista che le ha svolte) e successivamente dal professionista alla Stp. Inoltre le fatture individuali emesse dal socio professionista, con addebito di Iva, nei confronti della Stp sarebbero del tutto peculiari (e quindi necessiterebbero quanto meno di una separata contabilizzazione con inevitabili complicazioni), dovendosi escludere l'addebito alla Stp del "contributo integrativo" da riservare alle Casse professionali, considerato che il medesimo contributo per le medesime prestazioni viene già addebitato dalla Stp alla clientela e successivamente riassegnato ai soci professionisti in ragione della quota di partecipazione al capitale sociale posseduta nella Stp.

**Claudio Della Monica**  
**Antonio Giaffreda**

